

SEMINARIO

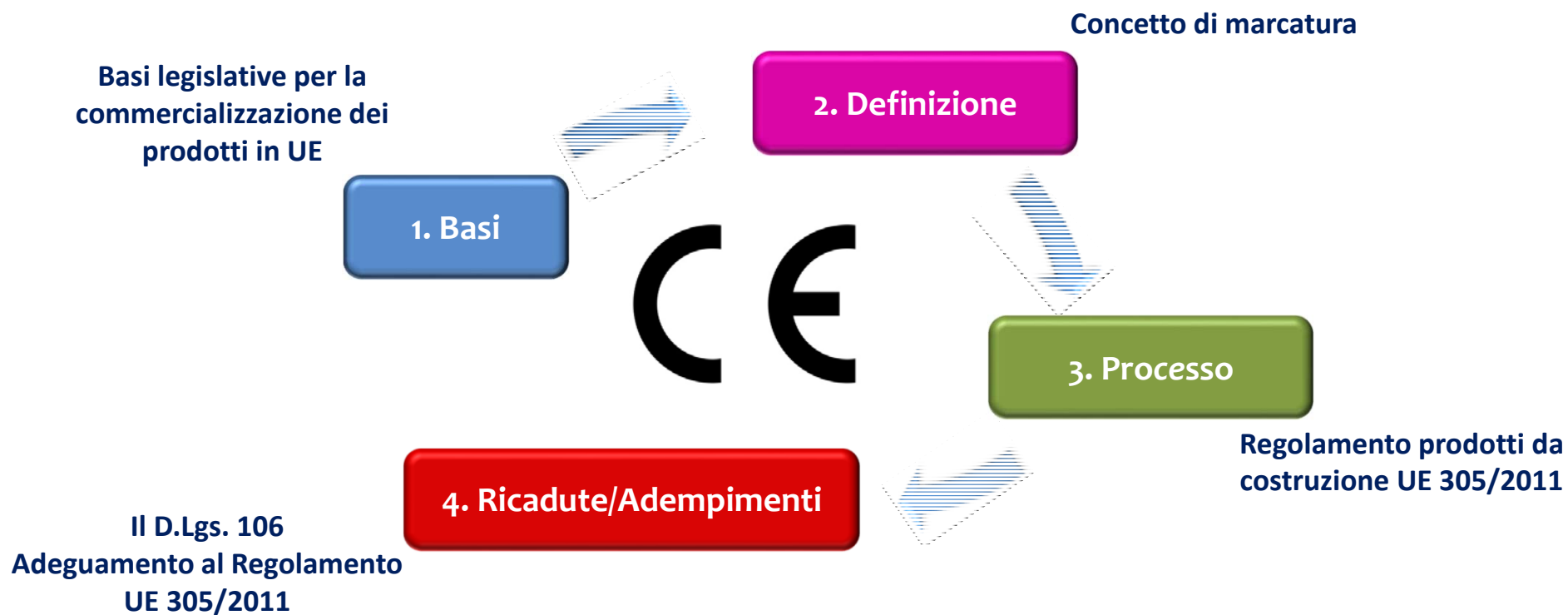
Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione: adempimenti e obblighi per progettisti e direttori dei lavori in tema di qualificazione di materiali, prodotti e sistemi da costruzione

A. Bonati¹, A. Franco¹, O. Coppola¹, G. De Luca¹, A. Occhiuzzi^{1,2}

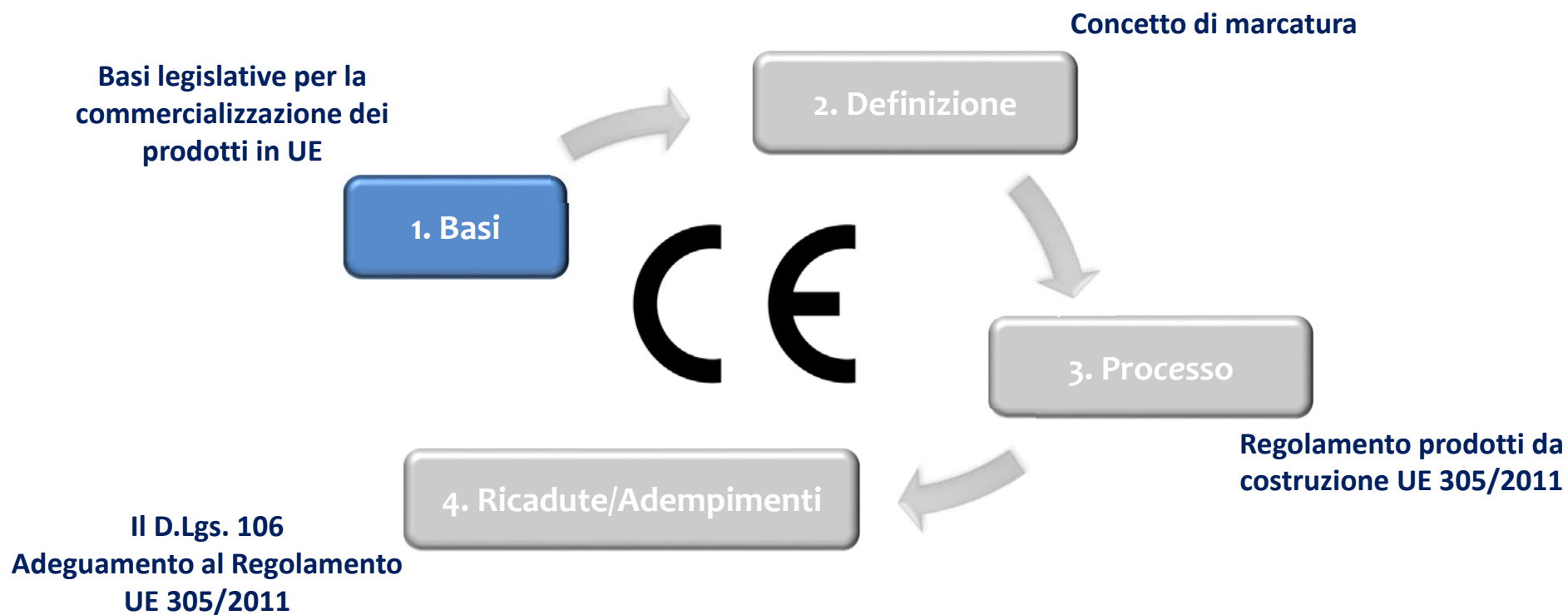
¹Istituto per le Tecnologie della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche

²Università Parthenope di Napoli

Outlook del Seminario



Outlook del Seminario



1. Basi

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

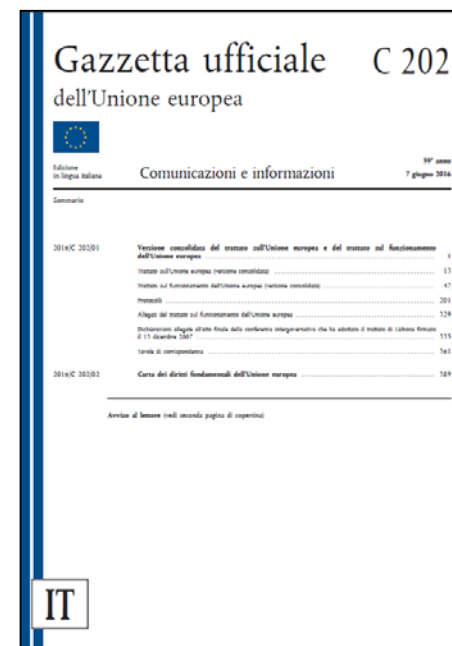
TRATTATO

Articolo 34 (ex articolo 28 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

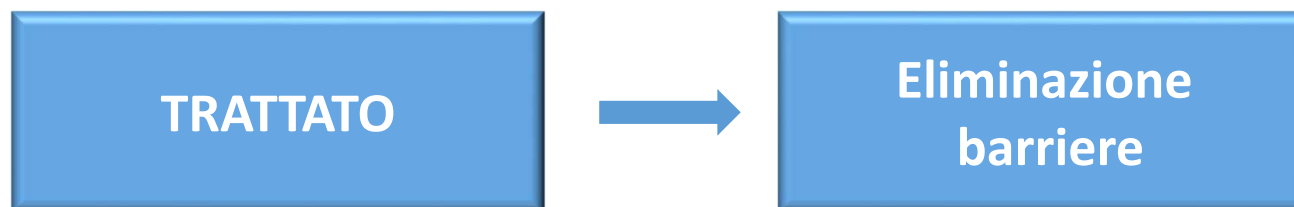
Articolo 35 (ex articolo 29 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.



1. Basi

Regole Nazionali



Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione (*come gli altri beni – prodotti*) sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente

1. Basi



1. Basi

NFL

Regolamento (CE) 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 3052/95/CE (**MUTUO RICONOSCIMENTO**)

Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che stabilisce i requisiti per l'**accreditamento** e **vigilanza del mercato** per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) N. 339/93

Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 relativa a un **quadro comune per la commercializzazione** dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CE

1. Basi

NFL

Con la stesura di queste disposizioni si sono voluti introdurre specifici strumenti per:

- **supportare** il mercato interno dei beni e rafforzare e modernizzare le condizioni per **l'immissione dei prodotti**;
- migliorare la **vigilanza sul mercato**, al fine di proteggere e garantire sempre di più i consumatori;
- aumentare la qualità (e quindi la fiducia) **delle procedure la valutazione della conformità** dei prodotti;
- **chiarire il significato della marcatura CE** e migliorarne la credibilità;
- istituire un **quadro giuridico comune per i prodotti industriali**.



1. Basi

NFL

Obblighi
SM

Per garantire accessibilità alle regole tecniche nazionali, in modo che le imprese possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulla legislazione in vigore

- SM devono designare i Product Contact Points nel loro territorio comunicandone i riferimenti agli altri SM e alla Commissione Europea

 EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL Sustainable Growth and Europe 2020 Sustainable Industrial Policy and Construction						
May 2017						
COUNTRY	PCP CONSTRUCTION	ADDRESS	TELEPHONE	FAX	E-MAIL	WEBPAGE
IRELAND	Product Contact Point for Construction, c/o Department of the Environment, Community and Local Government, Architecture / Building Standards	Custom House, Dublin 1, Ireland.			pcp@environ.ie	http://www.environ.ie/housing/building-standards/construction-products-regulation/product-contact-points-construction
ITALY	Ministero dello Sviluppo economico Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica Punto contatto prodotti (PCP)	Via Sallustiana, 53 00187 ROMA	+39 06 4705 5524	+39 06 4821 706	pcp.italia@mise.gov.it	

1. Basi

NFL

Obblighi
SM

Per garantire coerenza e qualità alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

- Ogni SM deve incaricare un unico organismo di accreditamento nazionale o deve far ricorso ad un organismo nazionale di accreditamento di un altro SM
- Lo SM deve assegnare al proprio organismo nazionale lo status di pubblica autorità, accordandogli formale riconoscimento ed assicurando appropriate risorse umane e finanziarie



Ministero dello Sviluppo Economico

1. Basi

NFL

Obblighi
SM

- Gli SM devono notificare alla CE e agli altri SM gli organismi autorizzati a svolgere compiti di terza parte nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dichiarate
- Organizzare e condurre la sorveglianza del mercato informando CE circa l'autorità incaricata e l'area di competenza. La Commissione trasmette l'informazione agli altri SM

1. Basi

NFL

Obblighi
SM

- **Accreditamento**
- **Sorveglianza Mercato**
- **Organismi notificati**
- **Ruolo e significato marcatura CE**
- **Definizioni comuni**
- **Obblighi comuni**

Alignment of product legislation

A main objective of the Commission is to bring product harmonisation legislation in line with the reference provisions of [Decision 768/2008/EC](#). The following directives and regulations were aligned with these reference provisions:

1. [Toy Safety - Directive 2009/48/EU](#)
2. [Transportable pressure equipment - Directive 2010/35/EU](#)
3. [Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment - Directive 2011/65/EU](#)
4. [Construction products - Regulation \(EU\) No 305/2011](#)
5. [Pyrotechnic Articles - Directive 2013/29/EU](#)
6. [Recreational craft and personal watercraft - Directive 2013/53/EU](#)
7. [Civil Explosives - Directive 2014/28/EU](#)
8. [Simple Pressure Vessels - Directive 2014/29/EU](#)
9. [Electromagnetic Compatibility - Directive 2014/30/EU](#)
10. [Non-automatic Weighing Instruments - Directive 2014/31/EU](#)
11. [Measuring Instruments - Directive 2014/32/EU](#)
12. [Lifts - Directive 2014/33/EU](#)
13. [ATEX - Directive 2014/34/EU](#)
14. [Radio equipment - Directive 2014/53/EU](#)
15. [Low Voltage - Directive 2014/35/EU](#)
16. [Pressure equipment - Directive 2014/68/EU](#)
17. [Marine Equipment - Directive 2014/90/EU](#)
18. [Cableway installations - Regulation \(EU\) 2016/424](#)
19. [Personal protective equipment - Regulation \(EU\) 2016/425](#)
20. [Gas appliances - Regulation \(EU\) 2016/426](#)

Further aligning proposals are pending on i) medical devices and ii) in vitro diagnostic (IVD) medical devices.

1. Basi

NFL

Particolarità
Costruzioni

- I prodotti da costruzione sono prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nelle opere di costruzione
- Il concetto di “sicurezza” o “interesse generale” si applica ai prodotti da costruzione solo in relazione al loro grado di contribuzione al soddisfacimento dei requisiti essenziali delle opere in cui sono incorporati.
- Un prodotto da costruzione non è sicuro o non sicuro di per sé. Il concetto di “sicurezza” travalica le proprietà o le caratteristiche di prodotto. Il contributo al soddisfacimento delle opere dipende da come il prodotto è incorporato nelle opere da coloro che ne assumono la responsabilità (progettisti, imprese di costruzione, installatori, utenti,)

1. Basi

NFL

Particolarità
Costruzioni

4.4.2011	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	L 88/5
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (testo rilevante ai fini del 232)			
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	(4)	Gli Stati membri hanno introdotto disposizioni, ivi compresi requisiti, concernenti non soltanto la sicurezza degli edifici e delle altre opere di costruzione, ma anche la salute, la durabilità, il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, gli aspetti economici ed altri aspetti importanti di tutela del pubblico interesse. I provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza relativi alle opere di costruzione e stabiliti a livello di Unione o di Stato membro possono incidere sui requisiti dei prodotti da costruzione. Poiché è probabile che il loro effetto sul funzionamento del mercato interno sia molto simile, ai fini del presente regolamento è opportuno considerare tali provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza alla stregua di «disposizioni».	
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,			
vista la proposta della Commissione europea,			
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾ ,			
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾ ,	(5)	Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso o agli usi previsti di un prodotto da costruzione in uno Stato membro, tese a soddisfare requisiti di base delle opere di costruzione, determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione. Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione vuota, dovrebbe essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati.	
considerando quanto segue:			
(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente.	(6)	La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽³⁾ , mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.	
(2) Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno dell'Unione.	(7)	Al fine di realizzare tale obiettivo, la direttiva 89/106/CEE prevedeva la definizione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di benestare tecnici europei.	
(3) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti da costruzione.	(8)	Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto, è opportuno sostituire la direttiva 89/106/CEE.	
⁽¹⁾ GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 15.			
⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 411) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 settembre 2010 (GU C 282 E del 15.10.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011.			
	⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.		

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

1. Basi

NFL

Particolarità
Costruzioni

4.4.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/5

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

(testo rilevante ai fini del 228)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente.

(2) Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno dell'Unione.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti da costruzione.

(4) GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 15.

(5) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 411) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 settembre 2010 (GU C 282 E del 15.10.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2011.

(4) Gli Stati membri hanno introdotto disposizioni, ivi compresi requisiti, concernenti non soltanto la sicurezza degli edifici e delle altre opere di costruzione, ma anche la salute, la durabilità, il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, gli aspetti economici ed altri aspetti importanti di tutela del pubblico interesse. I provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza relativi alle opere di costruzione e stabiliti a livello di Unione o di Stato membro possono incidere sui requisiti dei prodotti da costruzione. Poiché è probabile che il loro effetto sul funzionamento del mercato interno sia molto simile, ai fini del presente regolamento è opportuno considerare tali provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza alla stregua di «disposizioni».

(5) Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso o agli usi previsti di un prodotto da costruzione in uno Stato membro, tese a soddisfare requisiti di base delle opere di costruzione, determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione. Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione vuota, dovrebbe essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati.

(6) La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽³⁾, mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.

(7) Al fine di realizzare tale obiettivo, la direttiva 89/106/CEE prevedeva la definizione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di benestare tecnici europei.

(8) Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto, è opportuno sostituire la direttiva 89/106/CEE.

(9) GU L 40 dell'11.2.1999, pag. 12.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2014

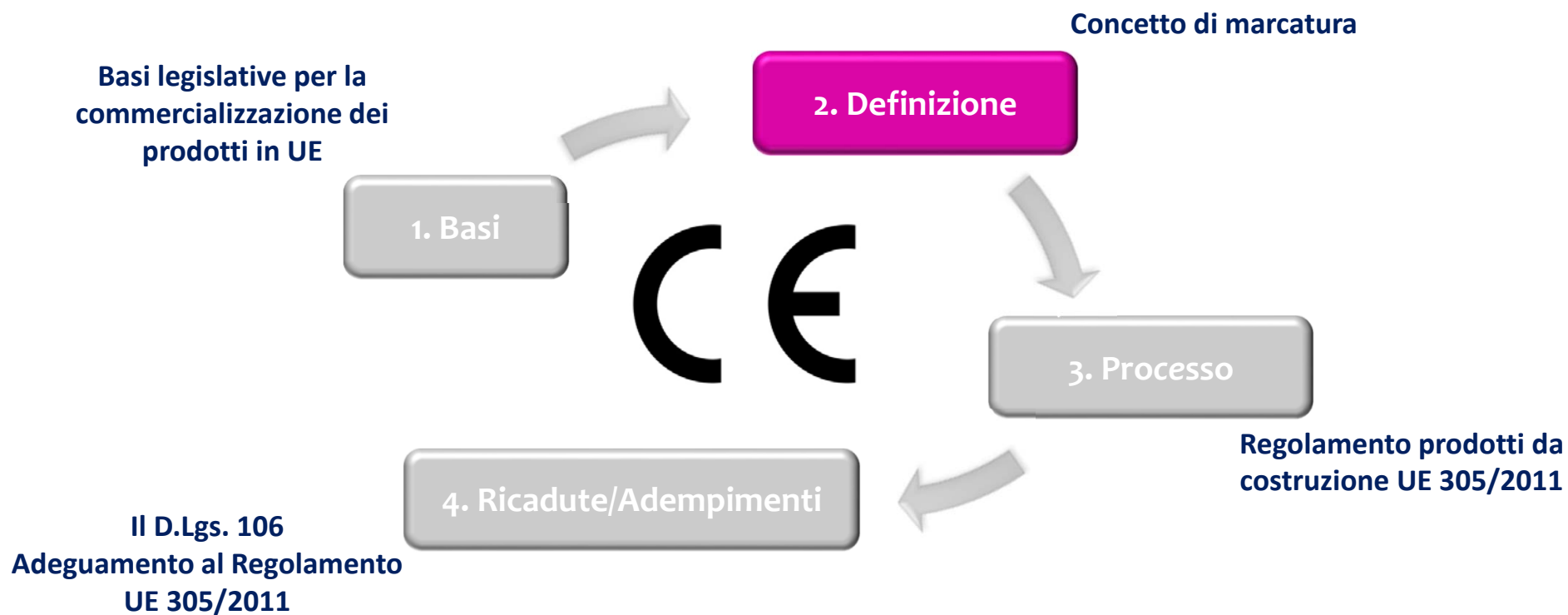
recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione

Outlook del Seminario



2. Definizione

Marcatura CE

- Le principali differenze con il Nuovo Approccio:
REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI PRODOTTI
- I Requisiti di Base delle opere di costruzione contengono il concetto di sicurezza
- L'obiettivo del CPR non è definire la sicurezza dei prodotti, ma assicurare che le informazioni relative alle loro prestazioni (caratteristiche essenziali dei prodotti) siano affidabili in modo che possano essere correttamente usati per realizzare opere che rispondano ai requisiti di base compresa la sicurezza

2. Definizione

Marcatura CE

Il regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. (art. 1)

- **Chiario significato della marcatura CE dei prodotti da costruzione differente da quelli coperti da Direttive di Nuovo Approccio**

CE (CPR 305/11)

**attesta che le informazioni che accompagnano il prodotto
sono state ottenute in accordo col Regolamento e
devono quindi essere considerate accurate ed affidabili**

2. Definizione

Marcatura CE

- **Gli SM fissano le regole per l'uso dei prodotti nel proprio territorio**
- **Devono usare un linguaggio «comune»**
- **Necessità di sviluppare specifiche tecniche armonizzate (hEN e EAD)**
- **Eliminazione di altri marchi**
- **Permanenza di «benestari» nazionali**
- **Possibilità di parlare un linguaggio comune «internazionale»**

2. Definizione

Marcatura CE

- Gli SM fissano le regole per l'uso dei prodotti nel proprio territorio

Norme Tecniche per le Costruzioni

DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

D.M. 3 agosto 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192
del 20 agosto 2015 - Suppl. Ordinario n. 51



2. Definizione

Marcatura CE

- Devono usare un linguaggio «comune»

SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE: hEN e EAD

Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.

Tali specifiche tecniche armonizzate dovrebbero comprendere prove, calcoli e altri mezzi di cui alle norme armonizzate e ai documenti per la valutazione europea atti a valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.



2. Definizione

Marcatura CE

- **Eliminazione di altri marchi**

«La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura che attesta che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata e risponde ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Altre marcature possono tuttavia essere utilizzate, a condizione che contribuiscano a migliorare la protezione degli utilizzatori di prodotti da costruzione e non siano contemplate dalla normativa esistente di armonizzazione dell'Unione.» (CPR pto. 33)

2. Definizione

~~Marchatura CE~~

Benestare

Permanenza di «approvazioni» nazionali (benestare)

 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) es un Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

... También se desarrollan actividades de cooperación científico-técnica con la industria de la construcción relacionadas con la evaluación de productos innovadores al empleo de productos de construcción, así como su proceso de certificación.



 Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) grants allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen ('national technical approvals'). In the scope of application of the Landesbauordnungen ('Building Regulations of the Land') allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen ('national technical approvals') are granted for such construction products and types of construction ... They are reliable verifications of applicability of construction products and verifications of applicability of types of construction relating to requirements of construction works in the field of construction engineering.



2. Definizione

~~Marche CE~~

Benestare

Permanenza di «approvazioni» nazionali (benestare)

UEAtc è una rete di istituti europei provenienti dai paesi limitrofi (1 per Paese). I suoi membri sono impegnati nello sviluppo e mantenimento del processo volontario di approvazione tecnica che supporta l'innovazione nel settore edile.

L'Approvazione, a prescindere dai membri che lo rilascia, è il risultato di una valutazione tecnica favorevole della idoneità all'impiego di materiali, prodotti, apparecchiature o processi, tale valutazione è fatta tenendo conto della sicurezza, della salute, dell'uso e della sostenibilità del opere e qualsiasi altra materia relativa alle opere in cui devono essere utilizzate. L'Approvazione indica l'ambito di applicazione, le condizioni e eventualmente le limitazioni.



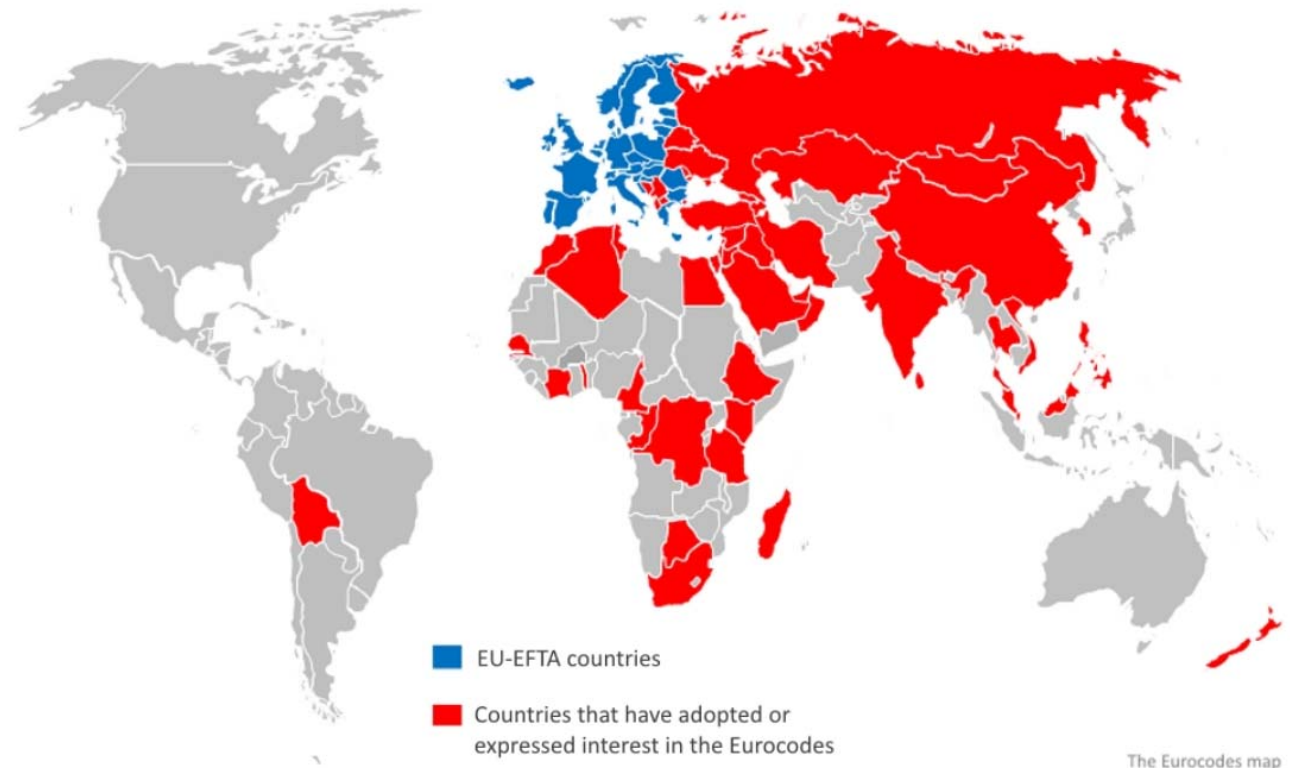
 British Board of Agrement (BBA) Buckingham Lane, Barnet, Watford, Hertfordshire WD23 3BA UNITED KINGDOM	 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 4 Avenue du Recteur Poincaré, FR 75732 Paris Cedex 16 FRANCE	 Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Heinrichstraße 30 B, DE 10559 Berlin DEUTSCHLAND	 Eszterházy Művelődési és Technikai Központ H-1113 Budapest HUNGARY
 ETA Koningshof 2 20400 CHORRERUELO CANTABRIA	 NSAI 1 Swift Square, Northwood, Sandy, County K, IRELAND	 Instituto Tecnológico de Bauwesen (ITB) Serrano 24/24C, 4 E2 28023 MADRID ESPANA	 ITE ul. Piłsudski 1 PL 00-611 Warszawa, POLAND
 ITC CNR Via Lombarda 42 IT 20129 San Giuliano Milanese (MI) ITALY	 Laboratório Nacional de Engenharia CEM (LNEC) Av. do Brasil 101 PT 1700-008 LISBOA PORTUGAL	 State Research Institute for Building Construction (RII) 62, Ivan Klementyev st., KVL 52005, LVIV UCRRAINE	 SINTEF Bygghelse P.O. Box 124 Blindern NO 0314 Oslo NORWAY
 Technische Universität Dresden Postfach 111709 DZ 101 09 Potsdam 2 - Posen DESIG REPUBLICA	 Union belge pour l'Agrement technique dans la construction (UBAtc) Lombardstraat 42, Rue de Lombard BE 1000 Brussels - Bruxelles BELGIUM	 VTT Expert Services Ltd P.O. Box 1001 FI 00044 VTT, FINLAND	 KIMO Burgemeester van Reenenlaan 101, 3523 PA Soest NETHERLANDS

2. Definizione

Marcatura CE

Un linguaggio comune internazionale

- L'uso e la conoscenza degli Eurocodici ha favorito anche l'accettazione del marchio CE in molti Paesi extra-EU
- Le certificazioni USA sono accettate in molti Paesi del Sud America e grazie ad un accordo ICC-ES e SAI Global anche in Australia



2. Definizione

Marcatura CE



Un linguaggio comune internazionale

- Negli USA la situazione è molto simile a quella europea: I potere di regolazione della costruzione è attribuito alle autorità locali, viene utilizzato un sistema di codici «Model Building Codes»
- Ci sono due codici principali per le nuove costruzioni e uno per quelle esistenti: International Building Code (IBC) e International Residential Code (IRC) e International Existing Building Code (IEBC) pubblicati da International Code Council (ICC)
- International Code Council (ICC):
sviluppa le regole di progettazione per costruire strutture sicure, sostenibili, accessibili e resilienti



2. Definizione

Marcatura CE



Un linguaggio comune internazionale

- ICC-ES, una filiale di ICC, effettua la certificazione dei prodotti da costruzione che verranno impiegati utilizzando codici e standard
- ICC-ES è accreditato dall' American National Standard Institute (ANSI) sulla base dei requisiti della ISO/IEC 17065
- Riesame dei prodotti in base a uno standard, un criterio o un codice per garantire la conformità continua dei prodotti
- Certification steps include review of products, periodic inspection of manufacturing plants (by an ISO/IEC17020 accredited agency), periodic review of submitted information against new or revised standards



2. Definizione

Marcatura CE



Un linguaggio comune internazionale

Sviluppo in parallelo e quanto più possibile uguale nei contenuti di due documenti tecnici di valutazione per uno stesso prodotto

ITC-CNR (come TAB europeo) specifica tecnica armonizzata (EAD)

ICC-ES di un ACCEPTANCE CRITERIA



2. Definizione

Marcatura CE

CE (CPR 305/11)

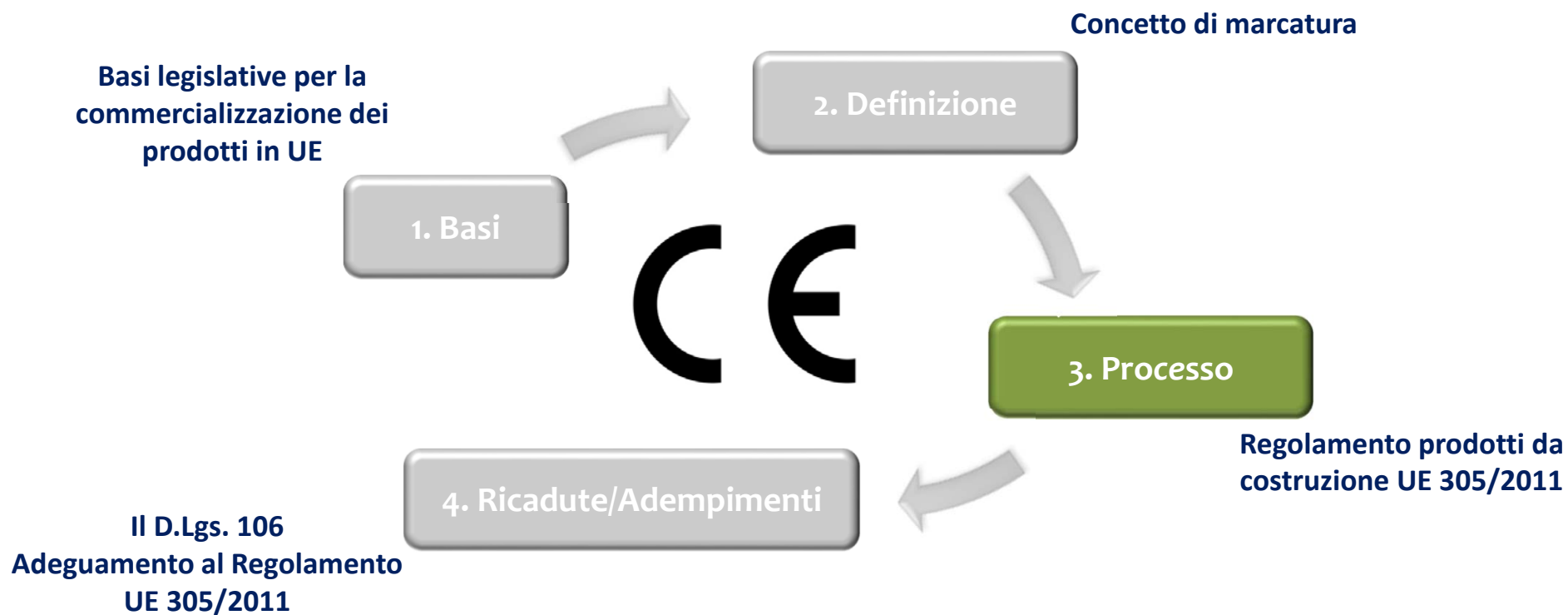
**attesta che le informazioni che accompagnano il prodotto
sono state ottenute in accordo col Regolamento e
devono quindi essere considerate accurate ed affidabili**

CE (CPR 305/11) :

- **NON è sinonimo di QUALITA'**
- **NON rappresenta una condizione di sufficienza**
- **NON rappresenta IDONEITA' all'uso**



Outlook del Seminario



3. Processo

Il processo alla base della marcatura CE: CPR 305/2011



3. Processo



PRODOTTO

possiede

**CARATTERISTICHE
ESSENZIALI**

**REQUISITI OPERE DA
COSTRUZIONE**

Prestazioni in termini di livelli o classi

OPERATORI ECONOMICI

- **Fabbricante**
- **Importatore**
- **Distributore**
- **Mandatario**

3. Processo



Prodotto da costruzione *(CPR Art. 2, comma 1 e 2)*

Si intende per...

- «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
- «kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;

3. Processo



Requisiti di base delle opere da costruzione – BWR *(CPR- Allegato I)*

Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.

BASIC WORK REQUIREMENTS

- BWR 1. Resistenza meccanica e stabilità
- BWR 2. Sicurezza in caso di incendio
- BWR 3. Igiene, salute e ambiente
- BWR 4. Sicurezza e accessibilità nell'uso
- BWR 5. Protezione contro il rumore
- BWR 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
- BWR 7. Uso sostenibile delle risorse naturali

3. Processo



Caratteristiche essenziali *(CPR Art. 2)*

«caratteristiche essenziali», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione; *(comma 4)*

«prestazione di un prodotto da costruzione», la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione; *(comma 5)*

«livello», il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico; *(comma 6)*

«classe», gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo; *(comma 7)*

«descrizione»

3. Processo



Gli operatori economici (CPR Art. 2)

«mandatario», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; *(comma 22)*

«fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio; *(comma 19)*

«importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo; *(comma 21)*

«distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato; *(comma 20)*

3. Processo



Le specifiche tecniche armonizzate (CPR, Art. 17)

Si intende per...

*«specifiche tecniche armonizzate»,
le norme armonizzate e i documenti
per la valutazione europea; (CPR, Art. 2
– comma 10)*



3. Processo



Norma armonizzata: definizione

«norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva; *(CPR Art. 2, comma 11)*

Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste (in prosieguo «mandati»), formulate dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del presente regolamento (in prosieguo «comitato permanente per le costruzioni»). *(CPR Art.17, comma 1)*

3. Processo



Norma armonizzata: CHI LA RICHIEDE?

La Commissione Europea richiede la redazione di una norma armonizzata per mezzo di mandati.

Il generico mandato include tutte le indicazioni per la stesura della norma armonizzata:

- prodotti di riferimento;
- le caratteristiche per ogni prodotto per le quali sviluppare i metodi di prova, divise per BWR;
- il sistema di attestazione di conformità.



3. Processo



Le norme armonizzate: CHI LE REDIGE?

Il CEN e il CENELEC sono composti dagli enti nazionali di unificazione (sono 34, per l'Italia è l'UNI) e si occupano anche della normazione europea sui prodotti da costruzione.

Preparano le norme europee armonizzate (Harmonized European Standard - hEN), che una volta pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE diventano la base per il processo di ottenimento della marcatura CE, con obbligo a decorrere da un anno dalla loro pubblicazione.

Le EN vengono tradotte negli Stati dell'Unione dagli enti nazionali di unificazione (per l'Italia, dall'UNI).

3. Processo



Norma armonizzata: COME è FATTA?

NORMA EUROPEA	Isolanti termici per edilizia Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica Specificazione	EN 13163	N° NORMA
TITOLO		MAGGIO 2001	DATA DI RILASCIO
EUROPEAN STANDARD	Thermal insulation products for buildings Factory made products of expanded polystyrene (EPS) Specification		
NORME EUROPÉENNE	Produits isolants thermiques pour le bâtiment Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) Spécification		
EUROPÄISCHE NORM	Wärmedämmstoffe für Gebäude Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) Spezifikation		

3. Processo



Norma armonizzata: COME è FATTA?

ALLEGATO ZA

prospetto ZA.1 Punti rilevanti

Prodotti da costruzione: Impieghi previsti: Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica trattati nello scopo e campo di applicazione della presente norma Isolamento termico per edilizia			
Requisito/Caratteristica dal mandato	Punti relativi ai requisiti della presente norma europea	Classi o livelli mandati	Classi tecniche/ livelli/valori limite ^{a)}
Reazione al fuoco Caratteristiche da Euroclassi	4.2.8 Reazione al fuoco	Euroclassi	-
Permeabilità all'acqua	4.3.9 Assorbimento d'acqua	-	Livelli
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	4.3.15 Rilascio di sostanze pericolose	-	-
Indice di isolamento acustico diretto	4.3.12 Rigidità dinamica	-	Livelli
Indice di assorbimento acustico	^{b)}	-	-
Indice di trasmissione del rumore da impatto <i>(per pavimenti)</i>	4.3.12 Rigidità dinamica	-	Livelli
	4.3.13.1 Spessore d_f	-	Classi
	4.3.13.3 Comprimità	-	Livelli
Resistenza termica	4.2.1 Resistenza termica e conduttività termica	-	Valori limite
	4.2.3 Spessore	-	Classi
Permeabilità al vapore d'acqua	4.3.11 Trasmissione del vapore d'acqua	-	Valori tabulati
Resistenza a compressione	4.3.4 Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione	-	Livelli
	4.3.3 Deformazione in condizioni di carico di compressione e di temperatura specificate	-	Livelli

L'allegato ZA elenca le caratteristiche rilevanti che trovano posto nella dichiarazione di prestazione, indicando se tali caratteristiche siano descrivibili mediante l'appartenenza a una classe oppure mediante la valutazione numerica di una certa grandezza

3. Processo



Le norme armonizzate: DOVE LE TROVO?

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati. (CPR Art. 17, comma 5)



L'elenco delle norme armonizzate pubblicate sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, è riportato nel database del sito NANDO:

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

3. Processo



Le norme armonizzate: RISULTATO

Il risultato della caratterizzazione del prodotto, secondo le metodologie riportate nella norma armonizzata, è riportato in specifici documenti (rapporti di prova, rapporti di prova sotto notifica)

RAPPORTI DI PROVA

3. Processo



CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA

SPECIFICA TECNICA

Norme armonizzate

Chi la richiede?

Commissione Europea

Chi la redige?

CEN - CENELEC

Come è fatta?

Descrizione prodotto, uso previsto, caratteristiche essenziali, ALLEGATO ZA

Dove trovo l'elenco delle norme armonizzate?

OJEU, NANDO

Qual è il risultato?

Rapporti di prova

3. Processo



«Quando un prodotto da costruzione **rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata**, ovvero **sia conforme a una valutazione tecnica europea** rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione ed appone la marcatura CE.» (CPR, Art. 4 par. 2)

In caso contrario?

Cos'è la Valutazione Tecnica Europea?

LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

3. Processo



Certificazione volontaria – QUANDO? *(CPR Art. 19 (1))*

ASSENZA DI NORMA ARMONIZZATA

Il prodotto
non rientra
nel campo d'applicazione di
alcuna norma armonizzata
esistente

METODO DI VALUTAZIONE NON APPROPRIATO

Per **almeno una** delle
caratteristiche essenziali del
prodotto **il metodo di
valutazione** previsto dalla
norma armonizzata **non è
appropriato**

ASSENZA DI METODI DI VALUTAZIONE

La **norma armonizzata non
prevede alcun metodo di
valutazione** per quanto
concerne almeno una delle
caratteristiche essenziali del
prodotto

MATERIALI E PRODOTTI INNOVATIVI

3. Processo



Certificazione volontaria – gli EAD *(CPR Art. 19)*

«Se un fabbricante richiede una valutazione tecnica europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un **Documento per la Valutazione Europea (European Assessment Document - EAD)**.»

EAD
(European Assessment Document)
Documento per la Valutazione Europea

*L'EAD può essere considerata una pre-norma per i prodotti innovativi.
Una volta pubblicato, l'EAD costituisce obbligatoriamente la base per la redazione delle EN.*

3. Processo



Certificazione volontaria – gli EAD (CPR Art. 19)

FABBRICANTE

Richiesta di
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA
- ETA -

**Organismo di
Valutazione Tecnica
-TAB-**

(Technical Assessment Body)

EAD



*Qualsiasi persona fisica o giuridica
che fabbrichi un prodotto da
costruzione o che faccia
progettare o fabbricare tale
prodotto e lo commercializzi con il
suo nome o con il suo marchio
(CPR Art. 2)*

3. Processo



Certificazione volontaria – i TAB (CPR Art. 29)

Organismo di
Valutazione Tecnica
TAB
Technical Assessment Body

DESIGNATO DA



Lo Stato Membro individua un
organismo quale suo
rappresentante per la
specificazione e la valutazione
tecnica dei prodotti da
costruzione
Designato ≠ Notificato

Stato Membro
dell'UE



3. Processo



Certificazione volontaria – i TAB *(CPR Art. 29)*

COMPETENZE E REQUISITI *(CPR All. IV Tab. 2)*

- | | | |
|---|---|---|
| ✓ Analisi dei rischi | } | - Obiettività e solida capacità di giudizio tecnico |
| ✓ Determinazione dei criteri tecnici | | - Conoscenza normative tecniche |
| ✓ Definizione dei metodi di valutazione | | - Conoscenze pratiche costruttive |
| | | - Conoscenza norme armonizzate |
| ✓ Determinazione del controllo specifico della produzione in fabbrica | } | - Competenze linguistiche |
| | | |
| ✓ Valutazione del prodotto | } | Conoscenza processi produttivi |
| | | |
| ✓ Gestione generale | } | Dispone dei mezzi necessari e dell'attrezzatura per valutare le prestazioni |
| | | |
| | } | Coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità |

3. Processo



Certificazione volontaria – l'EOTA (CPR Art. 31)

Organizzazione Europea per la
Valutazione Tecnica
EOTA
European Organization for
Technical Assessment

Cosa fa?	Coordinamento dei TAB
Sede	Bruxelles
Presidente	Dr.-Ing. Karsten Kathage (Germania, DIBt)
Chairman del Technical Board	arch. Luisa Morfini (Italia, ITC-CNR)



*Ricordando che lo scopo del Regolamento è la libera circolazione (commercializzazione) dei prodotti da costruzione, appare evidente che i TAB nazionali non possono operare in maniera indipendente gli uni dagli altri.
Per un prodotto innovativo, il documento EAD va concordato con l'EOTA e, una volta pubblicato, vale in tutti i Paesi dell'UE.*

3. Processo



Certificazione volontaria – le PAC (CPR All. IV)

*Un TAB effettua la valutazione e rilascia la valutazione tecnica europea in **un'area di prodotto** per la quale è stato designato.*

PAC
Product Area Code



3. Processo



Certificazione volontaria – le PAC *(CPR All. IV)*

CODICE DELL'AREA	AREA DI PRODOTTO	CODICE DELL'AREA	AREA DI PRODOTTO
1	PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO	19	PAVIMENTAZIONI
2	PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI	20	PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE
3	MEMBRANE, COMPRESSE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO)	21	FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI
4	PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO	22	COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI KIT PER COPERTURE
5	APPOGGI STRUTTURALI PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI	23	PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE
6	CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI	24	AGGREGATI
7	PRODOTTI IN GESSO	25	ADESIVI PER COSTRUZIONE
8	GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI	26	PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE
9	FACCIAE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI	27	APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO
10	IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI)	28	CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
11	IMPIANTI SANITARI	29	PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
12	IMPIANTI FISSI PER IL TRAFFICO: APPARECCHIATURE STRADALI	30	PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI
13	PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE	31	CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE
14	PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO	32	MASTICI PER GIUNTI
15	CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI	33	FISSAGGI
16	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI) SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO	34	KIT PER EDIFICI, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI
17	MURATURA E PRODOTTI CONNESSI BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI	35	DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO PRODOTTI IGNIFUGHI
18	PRODOTTI PER RETI FOGNARIE		

3. Processo



Certificazione volontaria – i TAB in Italia – il futuro prossimo (ITAB)

Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea



3. Processo



Certificazione volontaria – Contenuto degli EAD *(CPR Art. 24)*



NUMERO EAD

DATA DI
PUBBLICAZIONE

TITOLO

EAD **33** **0008** - **02** - **0601**

Codice Area di
Prodotto
PAC

33 FISSAGGI

Edizione

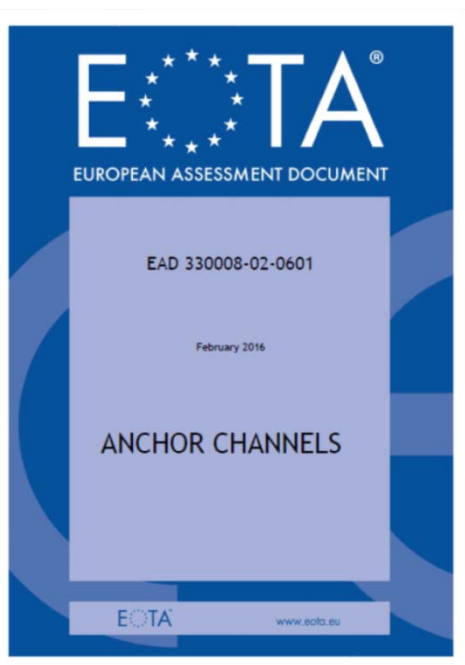
Numero progressivo nella
PAC indicata

Classificazione
EOTA secondo
l'uso previsto

3. Processo



Certificazione volontaria – Contenuto degli EAD *(CPR Art. 24)*



Il documento per la valutazione europea contiene:

- ✓ Una **descrizione generale** del prodotto da costruzione
- ✓ **l'elenco delle caratteristiche essenziali** pertinenti per **l'uso previsto** del prodotto
- ✓ **i metodi e criteri di valutazione** della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali
- ✓ i principi relativi al **controllo della produzione in fabbrica da applicare**

3. Processo



Certificazione volontaria – L'ETA (CPR Art. 26)

ETA
(European Technical Assessment)
Valutazione Tecnica Europea



- 
- È la **valutazione documentata della prestazione** di un prodotto da costruzione.
 - Contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta, in relazione all'uso previsto dichiarato
 - Contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
 - **Viene redatta conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea (EAD).**

3. Processo



Certificazione volontaria – L'ETA (CPR Art. 26)

ITC
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via Lombardia 49 - 20138 San Giuliano Milanese - Italy
tel. +39-02-88361.1 - fax: +39-02-88361.99
e-mail: info@itc.cnr.it

ETA Member
ETA
European Organisation for Technical Assessment
Organisation Européenne pour l'évaluation technique

European Technical Assessment
(English language translation of the original issued document)
ETA-17/0202 of 13/04/2017
Version: 01

GENERAL PART	
Trade name of the construction product	"NOME PRODOTTO"
Product family to which the construction product belongs	PAC 33 - Fixings Anchor Channels
Manufacturer	NOME AZIENDA S.r.l.
Manufacturing plant	Via Lombardia 49 - I - 20138 Milano (MI) - Italy
This European Technical Assessment contains:	15 pages, including 8 annexes which form an integral part of this assessment
This European Technical Assessment is issued in accordance with Regulation (EU) n° 305/2011, on the basis of	EAD 330008-02-0601 - Anchor Channels

The European Technical Assessment is issued by ITC-CNR in Italian language. Translations into other languages shall fully correspond to the original issued document and should be identified as such.
Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, shall be in full (excepted the confidential Annexes) referred to above. However, partial reproduction can be made with the written consent of ITC-CNR (issuing Technical Assessment Body). In this case partial reproduction has to be designated as such.

ETA 17/0202 of 13/04/2017 Page 1 of 18

TAB

N° ETA, DATA DI RILASCIO

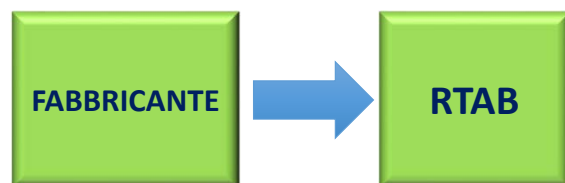
PARTE GENERALE

- ✓ Nome commerciale del prodotto
- ✓ Nome Fabbricante
- ✓ Impianto di produzione
- ✓ EAD di riferimento

3. Processo



Certificazione volontaria – Processo per ottenere un ETA



Richiesta di ETA


www.itab.it



3. Processo



	CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA	CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
SPECIFICA TECNICA	Norme armonizzate	EAD
Chi la richiede?	Commissione Europea	Fabbricante
Chi la redige?	CEN - CENELEC	TAB
Come è fatta?	Descrizione prodotto, uso previsto, caratteristiche essenziali, ALLEGATO ZA	Descrizione prodotto, uso previsto, caratteristiche essenziali
Dove trovo l'elenco delle norme armonizzate?	OJEU, NANDO	OJEU, NANDO
Qual è il risultato?	Rapporti di prova sotto notifica	ETA

3. Processo

AVCP



Valutazione e verifica di costanza delle prestazioni

La prestazione di un prodotto da costruzione dichiarata dal produttore nella dichiarazione di prestazione per la marcatura CE deve rimanere costante a livello di produzione e nel tempo.

**La valutazione e la verifica di costanza delle prestazioni
come deve essere effettuata?**

Chi deve effettuare tale valutazione e verifica?

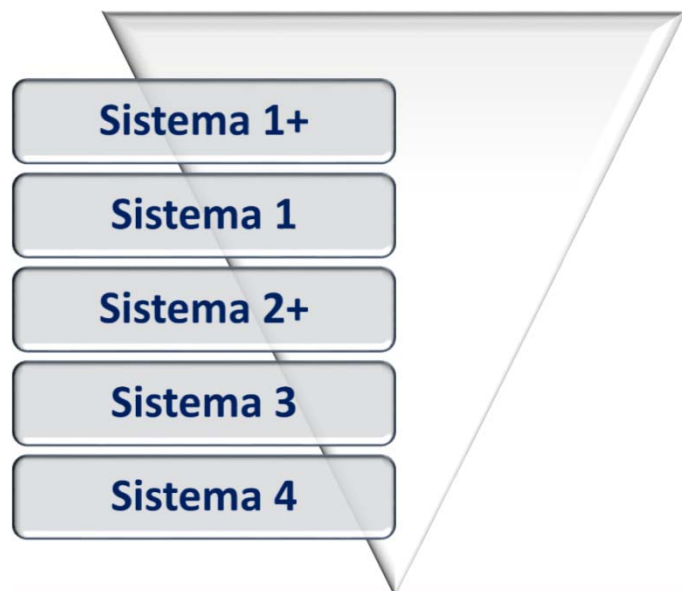
3. Processo

AVCP



Valutazione e verifica di costanza delle prestazioni

Il Regolamento definisce 5 diversi sistemi di VVCP in ordine di severità decrescente:



La severità di un sistema AVCP si tramuta in diverse attività di controllo a seconda degli effetti del prodotto:

- in termini di sicurezza per le persone;
- in termini di salute per le persone;
- sull'ambiente.

3. Processo

AVCP



Valutazione e verifica di costanza delle prestazioni

Il sistema AVCP da
applicare è indicato nelle
**SPECIFICHE TECNICHE
ARMONIZZATE**

hEN

- Annex ZA. 2

EAD

- Paragrafo 3

3. Processo



AVCP

ATTIVITA'	1+	1	2+	3	4	SOGGETTI COINVOLTI	
Controllo di produzione in fabbrica (FPC)						 Fabbricante Persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto o lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio	 Organismo Notificato Organismo terzo indipendente dall'Organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta (Art.43 del CPR305/2011)
Prove su campioni prelevati dal fabbricante							
Valutazione della prestazione							
Ispezione iniziale (impianto e FPC)							
Sorveglianza e valutazione continuativa di FPC							
Audit-prove sui campioni prelevati dall'Organismo Notificato							

3. Processo

AVCP



Organismo
Notificato



- ✓ è notificato dall'autorità notificante;
- ✓ rispetta una serie di requisiti;
- ✓ partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività di gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati (GNB) e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo;
- ✓ é identificato univocamente dalla Commissione Europea mediante un numero di identificazione ed è inserito nell'elenco degli Organismi Notificati redatto e aggiornato dalla Commissione.

3. Processo

AVCP



Elenco degli Organismi Notificati : Nando database



► NB 0970 | ITC-CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE | Italy

Notification Found : 1

Body :

ITC-CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE
Via Lombardia, 49
20098 - San Giuliano Milanese (MI)
Country : Italy

Phone : +39 02 9806208
Fax : +39 02 98280088

Email : certificazione@itc.cnr.it
Website : www.itc.cnr.it

Notified Body number : 0970

Version(s) : 1 2 3

Last update : 17/02/2014

Legislations

► Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products [HTML](#) [PDF](#)

GROWTH
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

European Commission > Growth > Single Market and Standards > Tools and Databases > Notified bodies Nando > Body

Single Market and Standards | Industry | Entrepreneurship and SMEs | Access to finance for SMEs | Sectors

Notified bodies Nando

Country

Legislation

Body

Construction products

Free search

Mutual Recognition Agreements

CETA Protocol on Conformity Assessment

Notifying Authority - Notification procedures

Accreditation Body

Glossary

Single Market and Standards - links

News

Events

Bodies Found : 171

Search criteria : Name : 1

Withdrawn/Expired/Suspended Notifications/NBs are not displayed in this list, you can find them in the Body module under the hyperlink "Withdrawn/Expired/Suspended Notifications/NBs".

1 2 >

► NB 0866	Horbis MIRA Limited	United Kingdom
► NB 0906	TUV AUSTRIA HELLAS LTD	Greece
► NB 0913	Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsgesellschaft der Straßenausstatter Straus-Zert e.V.	Germany
► NB 0919	Guteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.	Germany
► NB 0921	Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V.	Germany
► NB 0925	TECNOPROVE SRL	Italy
► NB 0943	Baustoffprüfstelle Wismar GmbH	Germany
► NB 0946	TUV ITALIA SRL	Italy
► NB 0956	KIWA Nederland B.V.	Netherlands
► NB 0957	SGS IKOB Certificatie B.V.	Netherlands
► NB 0958	SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.	Netherlands
► NB 0960	SGS IKOB Certificatie B.V.	Netherlands
► NB 0965	asbl BE-CERT vzw	Belgium
► NB 0970	ITC-CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE	Italy
► NB 0987	LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA	Italy
► NB 0988	Austrian Standards plus GmbH	Austria
► NB 0992	Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar	Germany

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&num=DNB&text=>

3. Processo

AVCP



3. Processo



AVCP- Documentazione prodotta



Organismo Notificato

1+

Certificato della Costanza del Prodotto

1

Certificato della Costanza del Prodotto

2+

Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica

3

Rapporti di Prova (sotto Notifica)

4



Fabbricante

Documentazione Tecnica relativa al FPC
Eventuale documentazione
Tecnica Appropriata e/o Specifica

Descrive tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Deve essere conservata per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.

3. Processo



AVCP Certificato della Costanza del Prodotto

ITC

CPR-NB n. 0970
ITC - CNR
Via Lombardia, 49
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

0970-CPR-0089/CE/0202

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR) questo certificato si applica al prodotto da costruzione

NOME DEL PRODOTTO
inteso sul mercato da

AZIENDA
Indirizzo sede legale
e prodotto nella fabbrica di

Indirizzo Fabbrica

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

EN-XXXXX

nell'ambito del Sistema 1- per la produzione in fabbrica condotto dal fabbricante e valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione. Questo certificato è stato rilasciato da prima del 18-03-2002 ed ha valore che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i requisiti di AVCP o le condizioni di produzione in fabbrica non siano modificate significativamente, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo di certificazione di prodotto notificato.

San Giuliano Milanese, 19 giugno 2017
Revisione n. 5

Il Direttore Tecnico
prof. ing. Antonio Occhiuzzi

Estremi del Notified Body

N. del Certificato nnnn-CPR-zzzz
nnnn = N. identificativo del N.B.;
zzzz = N. progressivo del certificato

Nome Commerciale /codice del Prodotto

Nome Azienda e Indirizzo Sede Legale

Indirizzo del Sito Produttivo

Specifica Tecnica di riferimento
Sistema di AVCP

Data di primo rilascio

3. Processo



AVCP Certificato di conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica

ITC
CPR/NB n.0970
ITC - CNR
Via Lombardia, 49
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**
0970-CPR-0118/CE/FPC17

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

PRODOTTO
Sistema Composito di Isolamento Termico Esterno di facciata con intonaco su EPS destinato all'isolamento termico esterno delle murature degli edifici

AZIENDA
Immagine sul mercato da

AZIENDA
a prodotto nella Fabbrica di

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'

ETA 15/0183 rilasciato il 16.06.2016
ETAG/EAD 004

nell'ambito al sistema 2+ sono applicabili e che

il controllo di produzione in fabbrica è conforme ai requisiti applicabili.

Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 31 agosto 2017 e...

L'ETA, l'EAD, il prodotto da costruzione, i metodi di controllo e le condizioni di produzione in fabbrica non siano modificate significativamente, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica.

San Giuliano Milanese, 31 Agosto 2017
Revisione n. 0

Il Direttore Tecnico
prof. ing. Antonio Occhuzzi
OCCHUZZI ANTONIO
05.09.2017 22:04:47 CEST

Estremi del Notified Body

N. del Certificato nnnn-CPR-zzzz
nnnn = N. identificativo del N.B.;
zzzz = N. progressivo del certificato

Nome Commerciale/Codice del Prodotto

Nome Azienda e Indirizzo Sede Legale

Indirizzo del Sito Produttivo

Specifica Tecnica di riferimento

Sistema di AVCP

Data di primo rilascio

3. Processo



AVCP Rapporto di prova sotto Notifica

Laboratorio di Prova Notificato ai sensi del Regolamento UE 305/11

RAPPORTO DI PROVA

Numero:
0970-CPR-RPXXXX

Data del rilascio:
XXXXXX

Richiedente:
XXXXXX

Denominazione Commerciale del Prodotto/Campione sottoposto a prova:
XXXXXX

Norma di prodotto:
UNI EN XXXXXXXX:YYYY

Prova eseguita e:
XXXXXXXXXX

Riferimento normativo:
UNI EN.....
UNI EN.....

→ Estremi del Notified Body

N. del Rapporto di Prova nnnn-CPR-RPzzzz
nnnn = N. identificativo del N.B.;
zzzz = N. progressivo del certificato

→ Data di primo rilascio

→ Nome Azienda e Indirizzo Sede Legale

→ Nome Commerciale del Prodotto

→ Norma di prodotto

→ Prove eseguite e Riferimenti normativi

3. Processo

DoP



DoP

Art.4 CPR305/2011

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

- ✓ Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.
- ✓ Il Fabbrikante la redige all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato.
- ✓ Le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione.
- ✓ La dichiarazione di prestazione è fornito in copia cartacea, se il destinatario la richiede, o può essere messa a disposizione su un sito web.

3. Processo

Marcatura CE



La Marcatura CE
può essere
apposta sul
prodotto
(Art.8, punto 2)

SI



NO

La Marcatura CE
NON può essere
apposta sul
prodotto
(Art.8, punto 2)

Apponendo la marcatura CE il Fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla Dichiarazione di Prestazione.

3. Processo



Marcatura CE

	
01234	
AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050	
99	
01234-CPD-00234	
EN 1096-4	
Coated toughened glass, intended to be used in buildings and construction works	
Characteristics	
Resistance to fire	E30
Reaction to fire	A1
External fire performance	NPC
Bullet resistance	NPC
Explosion resistance	NPC
Burglar resistance	NPC
Pendulum body Impact resistance	1(C)2
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	200 K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	6 mm
Direct airborne sound insulation	31 -2 -3 dB
Thermal properties	3,5 W/(m²K)
Radiation properties:	
Light transmission and reflection	0,35/0,20
solar energy characteristics	0,20/0,20

Simbolo CE indicato dalla Direttiva 93/68/EEC

Eventuale n. Identificativo del N.B.

Fabbricante

Anno di prima apposizione del marchio

Codice identificativo del prodotto-tipo che ponga in relazione il marchio alla DoP

n. Della Specifica Tecnica Armonizzata

Descrizione del prodotto e Usi previsti del prodotto

Prestazioni Dichiarate

Eventuale sito web dal quale poter scaricare la DoP

truzione

```

graph LR
    A[Definizioni] --> B[Specifiche tecniche]
    B --> C[AVCP]
    C --> D[DoP]
    D --> E[CE]
    style E fill:#f00,stroke:#f00,stroke-width:2px
  
```

1) sul prodotto

- VISIBILE
- LEGGIBILE
- INDELEBILE

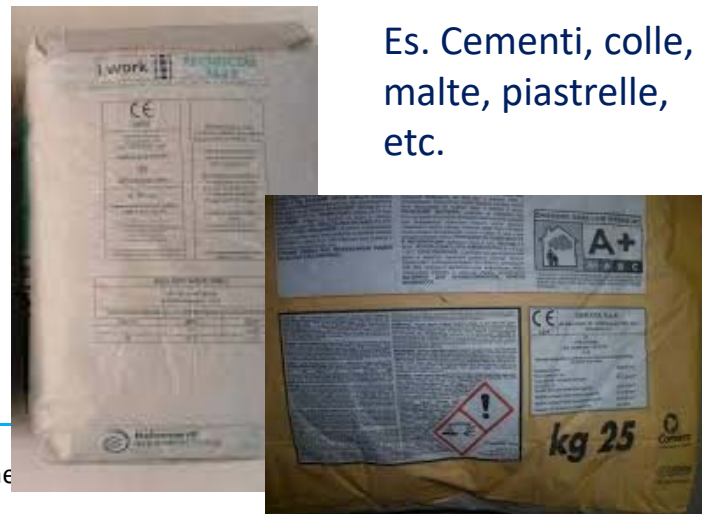
Nel caso non fosse possibile apporla direttamente sul prodotto a causa della natura del prodotto :

2) sull' Imballaggio

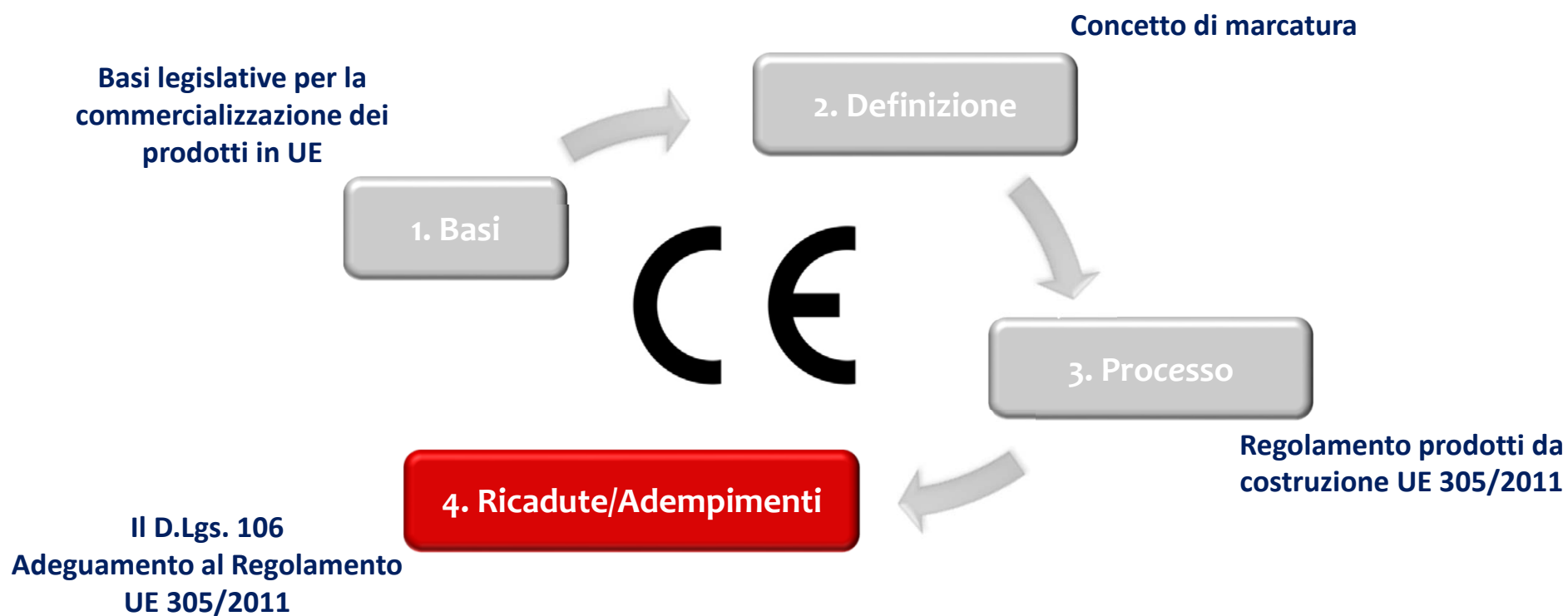
Es. Cementi, colle,
malte, piastrelle,
etc.

3) Sui Documenti di Accompagnamento

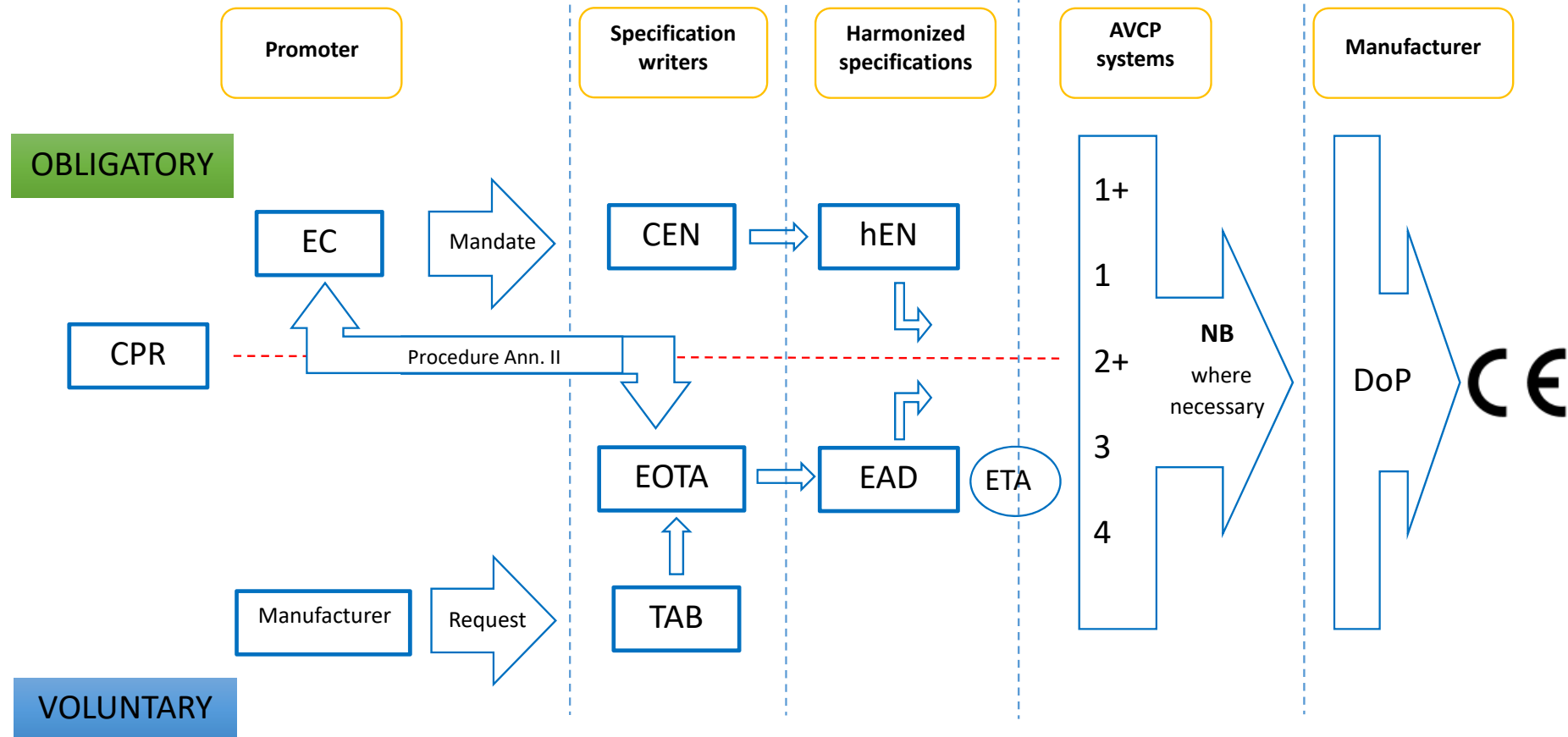
Es. Aggregati

[illegible]

Outlook del Seminario



Certificazione obbligatoria e volontaria – il quadro globale



Il D. Lgs 106/2017

Disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Pubblicato il 10 Luglio 2017, è in vigore dal successivo 9 Agosto.

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 luglio 2017 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-65081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	Ministero dell'economia e delle finanze
<u>DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106.</u> Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) Pag. 1	<u>DECRETO 28 giugno 2017.</u> Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,05%, con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1º agosto 2027, prima e seconda tranche. (17A04765) Pag. 37

Il D. Lgs 106/2017 - Ripartizione delle competenze

Le amministrazioni competenti sono:

- **per il requisito di base delle opere n. 1, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il MIT;**
- **per il requisito di base delle opere n. 2, il Ministero dell'Interno;**
- **per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7, il Ministero dello Sviluppo Economico.**

Requisiti di base (Basic Work Requirement – BWR)

1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Il D. Lgs 106/2017 - Previsioni in termini di prodotti da costruzione

È responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, in relazione all'uso previsto del prodotto.

Le Amministrazioni competenti possono elencare (obbligando così i fabbricanti) le prestazioni dei prodotti (il tipo di prestazione da dichiarare, non un dato valore) e le relative caratteristiche essenziali, mediante decreto interministeriale.

E' uno dei malintesi più comuni: la certificazione delle prestazioni NON è una «patente di idoneità».

Rappresenta piuttosto un dato credibile su cui progettisti e direttori dei lavori possono fare affidamento nell'esercizio dell'attività professionale.

Il D. Lgs 106/2017 - Sanzioni per i fabbricanti - 1

Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Il regolamento UE 305/2011 è inteso alle regole di commercializzazione. Quindi, ad esempio, vendere mattoni in laterizio non conformi alle prescrizioni normative può portare guai seri a un fabbricante.

Il D. Lgs 106/2017 - Sanzioni per i fabbricanti - 2

Il fabbricante che rende note le caratteristiche di un prodotto in modalità difformi dalla redazione di una dichiarazione di prestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

Mai più schede tecniche?

Il D. Lgs 106/2017 - Sanzioni per i fabbricanti - 3

Il fabbricante che redige una dichiarazione di prestazione difforme dalle prescrizioni del Regolamento Europeo CPR 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Mai più schede tecniche con valori di prestazione poco veritieri?

Il D. Lgs 106/2017 - Sanzioni per i fabbricanti - 4

Il fabbricante che pur redigendo la dichiarazione di prestazione non la rende disponibile con le modalità previste dal Regolamento Europeo CRP 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

Le DoP devono essere accessibili a tutti in tutti i momenti, anche utilizzando internet. Il CEN sta sviluppando una app per smartphone che legge graficamente i simboli QR che il fabbricante appone sui prodotti.

Il D. Lgs 106/2017 - Sanzioni per i fabbricanti - 5

Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Appare evidente che «principi generali» e «disposizioni relative» alla marcatura CE devono diventare background culturale delle aziende, ma anche dei professionisti tecnici.

Il D. Lgs 106/2017 - Sanzioni per i fabbricanti - 6

Il fabbricante che applica la marcatura CE in difformità da quanto prescritto dal Regolamento Europeo CPR 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Se la marcatura rappresenta per gli operatori tecnici un dato «affidabile», deve essere fatta con assoluta accuratezza e trasparenza.

Il D. Lgs 106/2017 - Regole e sanzioni per **progettisti e direttori dei lavori** - 1

Ai fini del regolamento (UE) n. 305/2011, il soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione è individuato nella figura del direttore dei lavori, ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio.

Già non mancavano le responsabilità del direttore dei lavori: ma in questa sede gli viene conferita una specifica nuova prerogativa, identica in tutti gli Stati dell'Unione.

Il D. Lgs 106/2017 - Regole e sanzioni per **progettisti e direttori dei lavori** - 2

Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi a quanto prescritto dal Regolamento Europeo CPR 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Il lato positivo è che la conformità può essere più facilmente verificata, mediante il confronto tra prestazioni richieste dal progettista e prestazioni garantite dalla DoP.

Il D. Lgs 106/2017 - Regole e sanzioni per **progettisti e direttori dei lavori** - 3

Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto prescritto dal Regolamento Europeo CPR 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro.

Cambio di paradigma, che forse richiede anche un aggiornamento del Codice dei Contratti Pubblici. Il progettista deve indicare – o almeno pensare a - uno specifico prodotto, scegliendo tra quelli dotati di DoP e marcatura!

Il D. Lgs 106/2017 - Regole e sanzioni per organismi di certificazione - 1

Chiunque, nell'esercizio delle attività svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro.

Responsabilizzazione degli organismi notificati e dei laboratori di prova.

Anche, però, dei processi di accettazione in cantiere e delle corrispondenti operazioni di prova, soprattutto in campo strutturale e antincendio.

Il D. Lgs 106/2017 - Regole e sanzioni per organismi di certificazione - 2

Chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e senza essere autorizzato a farlo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

Quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Intento, generalizzato, di rendere il sistema nazionale di certificazione (ancora) più serio e etico.

Il rapporto tra certificazione e prescrizioni nazionali in tema di sicurezza - 1

Come ormai chiaro, la commercializzazione di un prodotto da costruzione è soggetta:

- alla redazione della dichiarazione di prestazione;
- alla marcatura CE.

Invece, l'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto:

- per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni;
- per i materiali e prodotti per uso antincendio, alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno (VV F).

Il rapporto tra certificazione e prescrizioni nazionali in tema di sicurezza - 2

NTC 2017 (?) e NTC 2008

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

- A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l'uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della "Dichiarazione di Prestazione" e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011;
- B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
- C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del "Certificato di Valutazione Tecnica".

Ad esempio, i compositi

Cosa deve sapere il progettista – 1

Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto prescritto dal Regolamento Europeo CPR 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro.

Come fare a non incorrere nelle sanzioni?

- 1. Avere consapevolezza delle «regole del gioco»***
- 2. Progettare pensando a prodotti reali, per i quali chiedere prestazioni chiaramente indicate ed effettivamente riscontrabili in prodotti commercializzabili.***

Cosa deve sapere il progettista – 2

Le prestazioni di progetto devono venire indicate nei termini in cui si rilascia una DoP.

Il progetto deve quindi specificare:

1. Le caratteristiche essenziali di un materiale/sistema/prodotto da costruzione, così come elencate nelle norme armonizzate di riferimento o in un EAD;
2. I valori di prestazione richiesti per tali caratteristiche essenziali.

7. Prestazione dichiarata:
Declared performance:

Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazione Performance		Specifica tecnica armonizzata Harmonized technical specification	
Tolleranze sulle dimensioni e di forma Tolerances on dimensions and shape	conforme a: conform to:	EN 10219-2	EN 10219-1:2006	
Allungamento minimo (A) Minimum elongation (A)	S275J0H- S275J2H	20 % (*)		
	(*) Per dimensioni dei profilati D/T <15 (a sezione circolare) e (B+H)/2T <12,5 (a sezione quadrata e sezione rettangolare), l'allungamento minimo è ridotto di 2. (*) For section sizes D/T <15 (circular) and (B+H)/2T <12,5 (square and rectangular) the minimum elongation is reduced by 2.			
Carico di snervamento minimo Minimum yield strength	≥ 275 MPa			
Carico di rottura Tensile strength	Spessore / thickness			
	<3	≥3		
	430-580 MPa	410-560 MPa		
Valore minimo resilienza (*) Minimum impact strength (*)	temperatura di prova / test temperature			
	acciaio/steel	-20 °C		0°C
	S275J0H (*)	-		27J
	S275J2H	27J		-
(*) Non sono previste prove di resilienza per gli spessori nominali < 6,0 mm. (*) Impact tests are not required for specified thicknesses <6 mm.				
(*) La resilienza viene verificata solo se l'Opzione 1.3 è stata specificata nell'ordine. (*) The impact properties are verified only when Option 1.3 is specified.				
Valore massimo saldabilità Maximum value weldability	CEV ≤ 0.40 %			
Sostanza pericolosa Dangerous substance	NPD			
Durabilità Durability	NPD			

Tutte le ulteriori informazioni necessarie ai professionisti ed alle aziende sono disponibili presso le sedi di ITC-CNR, Istituto per le Tecnologie della Costruzione, di San Giuliano Milanese, Bari, L'Aquila, Napoli e Padova.

Grazie per l'attenzione e per la pazienza.